Assicurazione Incendio e Scoppio

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo



Prodotto: "Incendio e Scoppio"

Compagnia: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione e appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. L'impresa è stabilita nella Repubblica Italiana.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Incendio e Scoppio è una polizza-convenzione pensata per proteggere la casa per il cui acquisto o ristrutturazione è stato chiesto un mutuo a Banca Mediolanum. La sottoscrizione di questa tipologia di polizza è obbligatoria per legge ogni volta che viene erogato un mutuo.



Che cosa è assicurato?

- La garanzia Incendio e Scoppio assicura la possibilità di ricostruire la casa, che ha le caratteristiche previste dalla Compagnia e può anche essere di proprietà di terzi, per
 - danni materiali e diretti che subisce da:
 - Incendio;
 - Fulmine;
 - Esplosione;
 - Scoppio;
 - Fumo.

Per questi eventi dannosi la somma massima che la Compagnia paga è pari al 100% del Valore di Ricostruzione a Nuovo della casa (c.d. VRN);

- spese sostenute in caso di demolizione e sgombero di macerie causate da uno degli eventi elencati sopra, fino al 10% del VRN;
- richieste di risarcimento danni in caso di ricorso di terzi, fino a 250.000 euro per ogni richiesta.



Che cosa non è assicurato?

Con questa polizza non può essere assicurata la casa

- che non destinata per almeno 2/3 della superficie ad abitazione civile o uffici/studi professionali anche con destinazione d'uso differente (nel calcolo della superficie abitativa sono compresi box, cantine, garage condominiali e sottotetti non praticabili);
- che non costruita con muri e colonne, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. I solai e le travi del tetto, nonché rivestimenti e isolanti, possono essere di qualsiasi materiale ma solo se attaccati a strutture in mattoni o in altri materiali incombustibili;
- che è abusiva oppure senza conformità urbanistica o edilizia e catastale;
- che non si trova sul territorio italiano (ad esclusione, quindi, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).



Ci sono limiti di copertura?

Alla Persona assicurata **NON** spetta il pagamento dell'indennizzo principalmente in questi casi (sono le cosiddette esclusioni) in cui la casa, anche se è protetta dalla polizza, subisce danni da:

! atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione; ! azioni commesse dal beneficiario o dalla Persona assicurata, oppure dal suo rappresentante legale (se previsto) nonché dai soci a responsabilità illimitata, con l'intenzione ingannevole di ottenere l'Indennizzo dalla Compagnia;

! eruzioni vulcaniche, terremoti, frane, maremoti, inondazioni, alluvioni e allagamenti.

Infine, la polizza prevede limitazioni (cioè riduzioni degli indennizzi) se lo stesso sinistro colpisce più case assicurate con questa polizza.

Dip Danni I&S ed. 10-2024 Pag. 1 di 2



Dove vale la copertura?

Le coperture sono valide sul territorio italiano (ad esclusione, quindi, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).



Che obblighi ho?

- Fornire dichiarazioni vere, corrette e complete su aspetti che influiscono sulla decisione della Compagnia di proteggere o non proteggere la Persona assicurata; in caso contrario potrebbe non avere più diritto all'indennizzo o vederlo ridotto, secondo quanto previsto dalla legge italiana.
- Informare per iscritto la Compagnia dell' aumento della probabilità che si verifichi un sinistro coperto dalla Polizza. Se la Persona assicurata non lo comunica potrebbe non avere più diritto all'indennizzo o vederlo ridotto, secondo quanto previsto dal Codice Civile, oppure ancora la Compagnia potrebbe decidere di chiudere la Polizza.
- In caso di sinistro, informare la Compagnia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza in uno dei seguenti modi: sul sito www.mediolanumassicurazioni.it Area Clienti oppure sul sito bancamediolanum.it (se correntista di Banca Mediolanum) Area Privata, sezione Protezione Denuncia sinistro; Posta raccomandata a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI); Mail: sire@mediolanum.it; contattando il Family Banker.
- Entro 5 giorni da quando si comunica il sinistro alla Compagnia, fare una denuncia presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si trova la casa. La denuncia deve contenere, in particolare, quando è iniziato il sinistro, la sua presunta causa e a quanto ammonta approssimativamente il danno. Copia di questa denuncia deve essere inviata alla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

L'intera somma dovuta alla Compagnia (il premio) deve essere pagata tramite Banca Mediolanum, in via anticipata e in una sola volta, quando viene erogato il mutuo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura sulla casa è attiva dalle ore 24 del giorno in cui viene stipulato il mutuo con Banca Mediolanum, oppure dalla data in cui sono efficaci le modifiche al contratto di mutuo o ad altra data concordata con la Persona assicurata, e termina alle ore 24 del giorno di scadenza originaria del mutuo o della data concordata in un momento successivo, oppure anche prima della scadenza originaria se il mutuo viene rimborsato anticipatamente o trasferito su un altro Istituto. In questi ultimi due casi viene restituita la parte di premio pagata che non viene più utilizzata per proteggere la casa, al netto delle spese e delle imposte, a meno che non venga espressamente richiesto di mantenere attiva la polizza.



Come posso disdire la polizza?

Anche dopo aver firmato il modulo di adesione è possibile cambiare idea e chiudere la polizza mandando una raccomandata o una PEC (Posta Elettronica Certificata) firmata digitalmente entro 60 giorni dalla data di decorrenza (cioè da quando viene stipulato il mutuo). Inoltre, è possibile bloccare il rinnovo della polizza ogni anno, cioè disdirla, con un preavviso minimo di 60 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto.

Dip Danni I&S ed. 10-2024 Pag. 2 di 2